



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“GIUSEPPE VERDI”

RAVENNA

REGOLAMENTO PER GIOVANI TALENTI

Approvato con delibera del CdA n. 25 del 30/10/2019 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamenti interni di Istituto” (in atti prot. n. 1954 del 30/10/2019)

SOMMARIO

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 FONTI.....	3
ART. 2 FINALITÀ.....	3
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
PARTE SECONDA – PERCORSO FORMATIVO.....	4
ART. 4 CORSI PER "GIOVANI TALENTI" MUSICALI.....	4
ART. 5 PROFILO DEI CANDIDATI.....	4
ART. 6 AMMISSIONE AI CORSI PER "GIOVANI TALENTI".....	4
ART. 7 TASSE E CONTRIBUTI.....	4
ART. 8 ATTIVITÀ E CREDITI.....	5
ART. 9 ISCRIZIONE AD ALTRI CORSI.....	5
PARTE TERZA – NORME FINALI.....	5
ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	5
ART. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	5

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (FONTI)

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni generali per la disciplina di nuovi percorsi formativi per "Giovani talenti" promossi dall'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna (di seguito denominato solo "Istituto") nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, in particolare, dell'art. 15, comma 6 del D. Lgs. 60/2017, dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 ("Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico – musicale" adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60) recante "Valorizzazione dei "giovani talenti"" e della Nota M.I.U.R n. 12802 del 10/04/2019 ("Quesito su interpretazione della norma relativa alla valorizzazione dei "giovani talenti" (art.5 del DM 11 maggio 2018 n. 382) – Rif. nota del 26 febbraio 2019"), nonché di normative nazionali ed internazionali in materia di "Giovani talenti".

ART. 2 (FINALITÀ)

1. L'Istituto prevede l'attivazione di specifiche attività formative, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, del DPR 212/2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

ART. 3 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso a percorsi formativi personalizzati in base all'età e alle esigenze di una ristrettissima cerchia di giovanissimi e talentuosi strumentisti, al fine di agevolare la coltivazione del talento artistico in attesa della necessaria maturazione e preparazione culturale per l'iscrizione al corso accademico.

2. In particolare, ex art. 5 del DM 382/2018, il succitato Regolamento disciplina:

- a) le modalità per l'iscrizione ai corsi e per il pagamento dei contributi previsti;
- b) la modalità della frequenza delle lezioni che deve necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra scuola;
- c) l'articolazione del percorso formativo che deve essere personalizzato in base all'età e alle esigenze formative dello studente;
- d) le modalità per il riconoscimento, all'atto dell'iscrizione al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attività formative svolte.

PARTE SECONDA - PERCORSO FORMATIVO

ART. 4

(CORSI PER "GIOVANI TALENTI" MUSICALI)

1. L'Istituto organizza attività formative destinate ai "Giovani talenti", ossia allievi dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali, ma ancora non in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore (requisito minimo per l'iscrizione corsi di Diploma accademico di I livello, ex articolo 7 del D.P.R. 212/2005) e iscritti a un anno scolastico precedente al terzo anno della scuola secondaria superiore.

2. I corsi per i "Giovani talenti" prevedono una lezione settimanale di strumento (60 minuti, per 27 lezioni annue, da novembre a ottobre) ed eventuali ulteriori attività formative, assegnate tenendo conto delle peculiarità dell'allievo, del suo livello di preparazione e della contemporanea frequenza di un'altra scuola.

ART. 5

(PROFILO DEI CANDIDATI)

1. I Corsi per "Giovani talenti" musicali sono riservati a studenti:

- a) dal comprovato profilo musicale d'eccellenza;
- b) non ancora in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) con un'età inferiore ai 13 anni.

ART. 6

(AMMISSIONE AI CORSI PER "GIOVANI TALENTI")

1. Lo studente che intenda iscriversi ai Corsi per "Giovani talenti", è tenuto a sostenere una Prova d'ammissione.

2. La domanda di ammissione dovrà essere presentata presso la Segreteria dell'Istituto o inviata via mail all'indirizzo istverdi@comune.ra.it, entro e non oltre la data di scadenza dell'annualità di riferimento indicata sull'apposita modulistica, reperibile presso la Segreteria stessa o scaricabile dal sito Istituzionale: <http://www.istitutoverdi.ra.it/>.

3. Oltre alla domanda per la prova d'ammissione lo studente deve presentare presso la segreteria dell'Istituto il programma di esame, unitamente al proprio curriculum vitae per una valutazione preventiva da parte della commissione, che stabilirà la congruità della documentazione per l'espletamento dell'esame di ammissione.

2. L'esame di ammissione, che in prima applicazione si terrà nella sessione di settembre dell'anno corrente di riferimento, prevede il medesimo programma della prova pratica degli esami di ammissione ai corsi di Diploma accademico di I livello (solo la prova pratica, è esclusa la prova di Teoria ritmica e percezione musicale), tenendo conto però dei limiti psicofisici che possono emergere in base all'età del candidato.

ART. 7
(TASSE E CONTRIBUTI)

1. Il costo annuo di iscrizione ai Corsi per "Giovani Talenti" è il medesimo delle rette previste dal Regolamento per la contribuzione studentesca dell'Istituto per i corsi accademici.

ART. 8
(ATTIVITÀ E CREDITI)

1. Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione dell'Istituto attestante le attività formative svolte dall'allievo e gli eventuali crediti acquisiti che potranno essere riconosciuti all'atto dell'iscrizione al corso Accademico di I livello.

ART. 9
(ISCRIZIONE AD ALTRI CORSI)

1. Lo studente che, terminato il percorso formativo dedicato ai "Giovani talenti" decidesse di iscriversi al corso Accademico di I livello presso l'Istituto, potrà comunque frequentare tre annualità di strumento (principale) pur avendo già conseguito i relativi crediti durante il percorso formativo precedente.

PARTE TERZA – NORME FINALI

ART. 10
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Il presente Regolamento decorre dalla data di adozione del Decreto Presidenziale e fino a nuove eventuali disposizioni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

ART. 11
(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia, i regolamenti dell'Istituto e, in particolare, il Regolamento didattico, lo Statuto, i verbali del Consiglio Accademico e le deliberazioni in materia del Consiglio di Amministrazione; riferimenti online: <http://www.istitutoverdi.ra.it/>.